

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2000 DELLA COMMISSIONE**del 6 novembre 2017****che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri***[notificata con il numero C(2017) 7467]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione ⁽³⁾ è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa prevede altresì che le misure da applicarsi nelle zone di protezione e sorveglianza, secondo quanto stabilito dall'articolo 29, paragrafo 1, e dall'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, debbano essere mantenute almeno fino alle date stabilite per tali zone indicate nell'allegato di tale decisione di esecuzione.
- (3) Dalla data della sua adozione, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata diverse volte per tenere conto degli sviluppi della situazione epidemiologica nell'Unione relativa all'influenza aviaria. In particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione ⁽⁵⁾ al fine di stabilire norme riguardanti la spedizione di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247. Tale modifica ha tenuto conto del fatto che i pulcini di un giorno presentano un rischio molto basso di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità rispetto ad altri prodotti avicoli.
- (4) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata inoltre successivamente modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione ⁽⁶⁾ allo scopo di rafforzare le misure di lotta contro la malattia applicabili laddove si presenti un maggiore rischio di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Di conseguenza, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 prevede ora l'istituzione a livello dell'Unione di ulteriori zone di restrizione negli Stati membri interessati, a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE,

⁽¹⁾ GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.⁽²⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62).⁽⁴⁾ Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 80).⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 261 dell'11.10.2017, pag. 26).

a seguito della comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, e la durata delle misure da applicare in tali zone. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce attualmente anche norme relative alla spedizione in altri Stati membri di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova dalle ulteriori zone di restrizione, nel rispetto di determinate condizioni.

- (5) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato inoltre modificato ripetutamente per tenere conto delle modifiche nella delimitazione delle zone di protezione e sorveglianza istituite dagli Stati membri interessati a norma della direttiva 2005/94/CE. L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1969 della Commissione ⁽¹⁾ in seguito alla notifica, da parte dell'Italia, di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nelle regioni Lombardia e Veneto e, da parte della Bulgaria, di un ulteriore focolaio di tale malattia nella regione di Haskovo. L'Italia e la Bulgaria hanno inoltre comunicato alla Commissione l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno alle aziende avicole infette in conformità alla direttiva 2005/94/CE.
- (6) Dalla data in cui è stata apportata l'ultima modifica alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 con la decisione di esecuzione (UE) 2017/1969, l'Italia ha notificato alla Commissione nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende avicole situate nella regione Lombardia. L'Italia ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato, a seguito di questi recenti focolai, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, comprendenti l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno a tutte le aziende avicole infette.
- (7) La Commissione ha esaminato le misure adottate all'Italia in conformità alla direttiva 2005/94/CE a seguito dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale Stato membro e ha accertato che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità italiane competenti sono situati a una distanza sufficiente dalle aziende avicole in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8.
- (8) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con l'Italia, le zone di protezione e sorveglianza istituite in Italia, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, a seguito dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale Stato membro. Le voci relative all'Italia figuranti nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbero pertanto essere aggiornate per tenere conto della nuova situazione epidemiologica in tale Stato membro in relazione a detta malattia. In particolare, negli elenchi di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbero essere aggiunte nuove voci relative alle zone di protezione e sorveglianza nella regione Lombardia (Italia), attualmente soggette a restrizioni a norma della direttiva 2005/94/CE.
- (9) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe pertanto essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per includere le zone di protezione e sorveglianza istituite in Italia, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, in seguito ai recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale Stato membro, nonché la durata delle restrizioni in esse applicabili.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/247.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato in conformità all'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/1969 della Commissione, del 27 ottobre 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 279 del 28.10.2017, pag. 56).

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:

1) nella parte A la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Italia

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
— L'area delle parti della regione Emilia Romagna (ADNS 17/0042) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.841419 e E12.076444	7.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0044) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.722409 e E9.919093	1.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0045) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.290336 e E11.519548	31.10.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0046) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.756437 e E9.455312	4.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0047) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.349331 e E11.62633	3.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0048) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.29094 e E10.155602	3.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0049) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.83366 e E9.569411	6.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0050) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.29899 e E10.160651	7.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0051) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N46.159367 e E9.952605	6.11.2017
— L'area delle parti delle regioni Lombardia e Veneto (ADNS 17/0052) comprese in una circonferenza avente un raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.265801 e E10.648984	8.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0053) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.380042 e E11.797878	9.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0054) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.367753 e E11.845547	9.11.2017

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0055) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.273174 e E10.147377	15.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0056) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.258721 e E10.137106	12.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0057) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.715443 e E9.908386	15.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0058) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.53889 e E9.344072	15.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0059) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.288632 e E10.352774	18.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0060) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.275251 e E10.160212	28.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0061) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.273215 e E10.15843	28.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0062) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.279373 e E10.243124	28.11.2017»

2) nella parte B la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Italia

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
— L'area delle parti della regione Emilia Romagna (ADNS 17/0042) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.841419 e E12.076444	Dall'8.11.2017 al 16.11.2017
— L'area delle parti della regione Emilia Romagna (ADNS 17/0042) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.841419 e E12.076444	16.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0043) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.307356 e E11.503742	Dal 31.10.2017 all'8.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0043) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.307356 e E11.503742	8.11.2017

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0044) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.722409 e E9.919093	Dal 2.11.2017 al 10.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0044) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.722409 e E9.919093	10.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0045) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.290336 e E11.519548	Dall'1.11.2017 al 9.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0045) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.290336 e E11.519548	9.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0046) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.756437 e E9.455312	Dal 5.11.2017 al 13.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0046) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.756437 e E9.455312	13.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0047) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.349331 e E11.62633	Dal 4.11.2017 al 12.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0047) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.349331 e E11.62633	12.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0048) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.29094 e E10.155602	Dal 4.11.2017 al 12.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0048) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.29094 e E10.155602	12.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0049) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.83366 e E9.569411	Dal 7.11.2017 al 15.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0049) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.83366 e E9.569411	15.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0050) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.29899 e E10.160651	Dall'8.11.2017 al 16.11.2017

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0050) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.29899 e E10.160651	16.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0051) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N46.159367 e E9.952605	Dal 7.11.2017 al 15.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0051) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N46.159367 e E9.952605	15.11.2017
— L'area delle parti delle regioni Lombardia e Veneto (ADNS 17/0052) comprese in una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.265801 e E10.648984	Dal 9.11.2017 al 17.11.2017
— L'area delle parti delle regioni Lombardia e Veneto (ADNS 17/0052) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.265801 e E10.648984	17.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0053) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.380042 e E11.797878	Dal 10.11.2017 al 18.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0053) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.380042 e E11.797878	18.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0054) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.367753 e E11.845547	Dal 10.11.2017 al 18.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0054) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.367753 e E11.845547	18.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0055) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.273174 e E10.147377	Dal 16.11.2017 al 24.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0055) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.27317 e E10.147377	24.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0056) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.258721 e E10.137106	Dal 13.11.2017 al 21.11.2017

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0056) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.258721 e E10.137106	21.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0057) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.715443 e E9.908386	Dal 16.11.2017 al 24.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0057) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.715443 e E9.908386	24.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0058) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.53889 e E9.344072	Dal 16.11.2017 al 24.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0058) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.53889 e E9.344072	24.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0059) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.288632 e E10.352774	Dal 19.11.2017 al 27.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0059) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.288632 e E10.352774	27.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0060) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.275251 e E10.160212	Dal 29.11.2017 al 7.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0060) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.275251 e E10.160212	7.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0061) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.273215 e E10.15843	Dal 29.11.2017 al 7.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0061) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.273215 e E10.15843	7.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0062) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.279373 e E10.243124	Dal 29.11.2017 al 7.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0062) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.279373 e E10.243124	7.12.2017»